



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 26.06.2002
COM(2002) 360 definitivo

1998/0245 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo capoverso, punto c), del trattato CE
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio relativa alla
proposta di**

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**riguardante la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che modifica le
direttive 97/7/CE e 98/27/CE.**

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo capoverso, punto c), del trattato CE
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio relativa alla
proposta di**

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**riguardante la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che modifica le
direttive 97/7/CE e 98/27/CE.**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo capoverso, punto c), del trattato CE dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione formula qui di seguito un parere sui 2 emendamenti proposti dal Parlamento.

2. PRECEDENTI DEL DOSSIER

Il 19 novembre 1998 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva¹ del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE.

Il Comitato economico e sociale ha formulato un parere il 29 aprile 1999².

Il 5 maggio 1999, il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una risoluzione legislativa³, recante 36 emendamenti alla proposta della Commissione.

Il 23 luglio 1999⁴ la Commissione ha presentato la sua proposta modificata al Consiglio.

Il Consiglio ha definito una posizione comune il 19 dicembre 2001⁵.

Il 14 gennaio 2002, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo⁶ sulla posizione comune del Consiglio.

Il 14 maggio 2002 il Parlamento europeo ha votato in seconda lettura due emendamenti alla posizione comune.

¹ GU C 385 del 11.12.1998, pag. 10.

² GU C 169 del 16.6.1999, pag. 43.

³ GU C 279 del 1.10.1999, pag. 197.

⁴ COM (1999) 385 def. del 23.7.1999, GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 21.

⁵ GU C 58 E del 5 marzo 2002, pag. 32.

⁶ SEC (2002) 30 def.

3. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La direttiva si prefigge lo scopo di fornire un contesto giuridico armonizzato e adeguato ai contratti a distanza in materia di servizi finanziari. Essa consolida e completa il quadro normativo esistente, in modo da facilitare il funzionamento del mercato interno, assicurando al tempo stesso un adeguato livello di protezione dei consumatori.

Essa comporta in particolare una serie di informazioni da comunicare prima della conclusione del contratto, un obbligo di conferma scritta relativo alle informazioni, un diritto di recesso che comporta un certo numero di esclusioni per taluni servizi particolari, un principio di pagamento del servizio fornito prima del recesso, la protezione del consumatore per quanto riguarda il pagamento con carta di credito, il divieto di vendite non richieste, una limitazione dell'utilizzazione dei mezzi di comunicazione a distanza e misure destinate a facilitare la soluzione delle controversie.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ha adottato, in seconda lettura, due emendamenti (43 e 44) alla posizione comune del Consiglio.

Per i motivi esposti qui di seguito, la Commissione ritiene opportuno accettarli.

L'emendamento 43 ha lo scopo di regolare il problema posto dall'esercizio del diritto al recesso in caso di intervento di un notaio. L'emendamento inserisce all'articolo 6, paragrafo 3, un nuovo punto b bis, in virtù del quale gli Stati membri possono prevedere che il diritto al recesso non si applichi a tutte le dichiarazioni fatte davanti a un notaio, a condizione tuttavia che il notaio dichiari che i diritti del consumatore, previsti all'articolo 5, paragrafo 1, siano stati rispettati.

Si tratta in realtà di tener conto, da un lato, dei problemi giuridici che sorgerebbero in caso di recesso di un atto notarile, nonché, dall'altro, delle garanzie offerte dall'intervento di un notaio in termini di protezione del consumatore. La formulazione tiene conto della situazione giuridica degli Stati membri nei quali non esiste il notariato di ispirazione latina (*civil law notaries*).

La Commissione, consapevole del problema che potrebbe porre l'applicazione indifferenziata del diritto di recesso a siffatti atti e viste le garanzie supplementari di cui è corredata l'eccezione, è favorevole all'inserimento di questa disposizione, in un'ottica di compromesso e per favorire un'adozione rapida della direttiva.

L'emendamento 44 ha lo scopo di chiarire le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo il quale il pagamento del servizio corrisposto prima dell'esercizio del diritto al recesso può essere richiesto dal fornitore soltanto se il consumatore ha precedentemente chiesto che l'esecuzione del contratto abbia inizio prima della scadenza di questo termine. L'emendamento rende più chiaro il principio, precisando che l'esecuzione del contratto può avere inizio soltanto con l'accordo del consumatore. Peraltro ne consegue che il fornitore può decidere di non iniziare l'esecuzione del contratto prima della scadenza del termine per il recesso, nel qual caso il consumatore non potrebbe essere tenuto al versamento di una qualsiasi indennità ai sensi dell'articolo 7.

La Commissione ritiene questo chiarimento pertinente e pertanto è favorevole all'inserimento della disposizione in un'ottica di compromesso e per favorire un'adozione rapida della direttiva.

5. CONCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta secondo i termini esposti precedentemente.